



**Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri
'E. Fermi' Pontedera (Pi)**

Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742
http://www.itcgfermi.it
E-mail: mail@itcgfermi.it

CRITERI DI VALUTAZIONE – SCRUTINI FINALI

(Delibera Collegio dei docenti n. 22 del 18 maggio 2012)

Il Collegio dei docenti, al fine di rendere omogenei i criteri di valutazione, adotta i seguenti parametri di giudizio, sulla base dei quali il Consiglio di Classe procederà alla valutazione finale dei singoli alunni. (nota n.1)

A. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1) Ogni docente deve tener conto di 2 aspetti :

a) voti disciplinari.

**b) partecipazione alle attività educative e alla vita scolastica/ impegno / interesse /
progressione nell'apprendimento.** (nota n.2)

Pertanto, il voto finale deve essere il risultato **non di una misurazione, ma di una valutazione**, derivante dai tanti elementi che il singolo docente ha preso in considerazione nel corso dell'anno scolastico e non dalla media matematica dei singoli voti. (nota n.3)

2) Ogni docente propone **voti interi e non decimali.**

Il C.d.C. discute tali proposte di voto, decide e definisce il voto finale, che viene collegialmente assegnato (all'unanimità o a maggioranza).(nota n.4)

3) I voti saranno accompagnati da un breve giudizio motivato, attraverso la compilazione di una **scheda** che esplicita i diversi indicatori presi in considerazione (vedi scheda allegata). La scheda deve essere illustrata all'inizio o nel corso dell'anno agli studenti, in modo da comunicare loro i criteri relativi al giudizio finale (partecipazione / impegno / interesse / progressione).

4) **In caso di esito positivo alle verifiche per il recupero delle insufficienze del trimestre**, il voto insufficiente non viene preso in considerazione per il quadro valutativo.

5) Il voto disciplinare deve essere la risultanza di un **CONGRUO NUMERO DI VOTI** (scritto, orale, pratico, in base a quanto previsto nelle varie materie). Concorrono alla determinazione del voto le attività di stage e i progetti svolti durante l'anno scolastico (nota n.5).

6) Il voto di condotta è unico ed è assegnato dal Consiglio di classe su proposta del Coordinatore, in base agli indicatori individuati a livello collegiale (nota n.6)

B. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il voto di condotta è attribuito collegialmente dal Consiglio di classe in base ai criteri allegati al presente documento.

C. CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA VALUTAZIONE FINALE

Per procedere alla valutazione finale è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo le deroghe approvate dal Collegio dei docenti (nota n.7)

Rientrano nel tempo scuola di ciascuno studente le assenze dovute a:

- α) ricovero ospedaliero certificato; *
- β) degenza domiciliare continuativa debitamente certificata; *
- χ) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (es. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- δ) opzioni alternative per studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica;
- ε) visite mediche, terapie, cure debitamente certificate;
- φ) donazioni di sangue documentate;
- γ) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Il Consiglio di classe può prendere in considerazione assenze dovute a gravi e documentate motivazioni, decidendo di inserirle nei criteri di deroga e verbalizzando tale decisione in sede di scrutinio finale.

* purché lo studente abbia partecipato ad attività didattiche organizzate dal presidio ospedaliero o ad attività programmate dalla scuola di appartenenza secondo un piano personalizzato

Rientrano altresì nel tempo scuola:

- entrate posticipate ed uscite anticipate dovute ad assenza dei docenti;
- ore o giornate di sciopero dei docenti;
- ore non effettuate per assemblee sindacali dei docenti;
- interruzione delle attività didattiche per calamità naturali.

La partecipazione ad iniziative esterne organizzate dalla scuola (soggiorni-studio all'estero, progetti Comenius, mobilità individuale, ecc.) è valutata come presenza.

Sono conteggiati come giorni di assenza tutti gli altri dovuti a cause non comprese nell'elenco precedente.

Sono conteggiati come ore di assenza i ritardi di almeno un'ora sull'inizio delle attività didattiche o le uscite anticipate dovute a motivi personali.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Nei casi in cui venga accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procede alla applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuta se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame sarà redatto un apposito verbale da parte del consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti.

D. CRITERI PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (nota n.8)

E. CRITERI PER IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE/SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (SCRUTINIO DI GIUGNO)

1) Allo scrutinio finale, l'alunno **VIENE AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA** in presenza di una valutazione positiva (nota n.9) ovvero:

- in presenza di risultati superiori a 6 in tutte le discipline;
- in presenza di un voto non inferiore a sei nel comportamento;
- in presenza di carenze di modesta entità (comunque in non più di due discipline), qualora il Consiglio di classe ritenga che tali carenze possano essere superate entro l'inizio dell'anno scolastico successivo, così da non pregiudicare la preparazione complessiva dello studente e l'efficace prosecuzione dei percorsi formativi della classe successiva. In questo caso il Consiglio di classe dà comunicazione alla famiglia e allo studente delle carenze riscontrate e della necessità di recuperarle entro l'inizio dell'anno scolastico.

2) Allo scrutinio finale, l'alunno **NON VIENE AMMESSO** in presenza di un voto di condotta inferiore a sei decimi o quando emerge un quadro di insufficienze gravi e diffuse, per cui non risultano raggiunte - né raggiungibili con i corsi di recupero - le soglie minime degli obiettivi disciplinari e lo studente è giudicato non in grado di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo.. Es:

☐ 4 insufficienze, di cui almeno 3 gravi	4444	non ammesso
	4445	non ammesso

3) Nel caso di 3 materie con gravi insufficienze (444) o di 4 materie insufficienti (4455- 4555), il C.d.C. valuta l'opportunità di **non ammettere** o di **sospendere il giudizio**.

4) In sede di scrutinio di giugno, il Consiglio di classe adotta la **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** se, in presenza di un numero di insufficienze inferiore a quelle del punto 2), valuta che lo studente possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico (nota n.10):

- mediante lo studio personale svolto autonomamente
- oppure attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

5) Per permettere un vero recupero delle conoscenze non acquisite, si ritiene opportuno non assegnare (in linea generale) più di **tre debiti formativi** da saldare entro la fine dell'a.s. Solo in casi eccezionali potranno essere assegnati tre corsi di recupero e uno studio individuale; se il Consiglio decide per la sospensione del giudizio può, se lo ritiene opportuno:

- assegnare allo studente 3 corsi di recupero, con l'aiuto in una materia, da parte del C.d.C.

6) Il Consiglio di classe tiene in considerazione, nei casi incerti (ammissione o sospensione del giudizio – sospensione del giudizio o non ammissione) le seguenti variabili:

- quali elementi **positivi**, con un peso sulla decisione più favorevole allo studente:

* risultato positivo dell'attività di recupero/insufficienze del trimestre

*giudizio positivo in relazione agli indicatori : partecipazione/impegno/interesse/progressione

* valutazione particolarmente positiva in varie discipline

* bassa percentuale di discipline insufficienti sul totale delle materie del curriculum

*particolari condizioni contestuali caratterizzanti la situazione dello studente

- quali elementi **negativi**, con un peso sulla decisione meno favorevole allo studente:

*rifiuto dello studente di una o più discipline scolastiche

*risultato negativo dell'attività di recupero/insufficienze del trimestre

*giudizio negativo in relazione agli indicatori : partecipazione/ impegno/interesse /progressione

*alta percentuale di discipline insufficienti sul totale delle materie del curriculum

7) Nel caso di sospensione del giudizio si dovranno indicare in modo preciso le carenze individuali e i nodi concettuali della disciplina o delle discipline che dovranno essere recuperate, nonché le modalità di recupero:

- studio individuale (con verifica finale)
- recupero organizzato dalla scuola (con verifica finale)
- lettera per chi ha la sufficienza, ma deve rivedere alcuni argomenti.

8) Lo **studio individuale** autonomo va riservato agli studenti giudicati in grado di raggiungere autonomamente gli obiettivi minimi disciplinari, a motivo della scarsa gravità e/o diffusione delle carenze rilevate e soprattutto quando le carenze sono attribuibili a un inadeguato impegno nello studio personale. In tale caso il docente deve definire per ciascuno studente un percorso di attività, comprensivo di consegne di lavoro, prescrizione di esercitazioni, materiali di supporto e ogni altra indicazione utile.

9) Le prove di recupero estivo devono essere conformi alle richieste ordinamentali e corrispondere alle modalità e ai contenuti trattati nel corso e/o richiesti per lo studio individuale.

F. VALUTAZIONE STUDENTI DSA

Per gli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione tiene conto delle caratteristiche personali del disturbo, del punto di partenza e dei risultati acquisiti, premiando i progressi e gli sforzi (nota n.11). La valutazione viene orientata su competenze ampie e generali come da normativa e ha come punto di riferimento il piano didattico personalizzato elaborato dal Consiglio di classe (nota n.12).

F. INTEGRAZIONE DI SCRUTINIO

1) **Al termine dei corsi di recupero**, il Consiglio di classe, prima di stabilire se ammettere o non ammettere alla classe successiva ciascuno studente, considera e valuta attentamente:

- gli esiti delle prove di verifica;
- le proposte di voto finale dei docenti della disciplina;
- la qualità e l'assiduità dell'eventuale frequenza dei corsi;
- le motivazioni che avevano determinato la decisione di sospendere il giudizio;
- i progressi nell'apprendimento.

2) Il Consiglio di classe adotta la decisione di promuovere alla classe successiva lo studente qualora questi:

- abbia raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline che risultavano insufficienti nello scrutinio di giugno;
- pur non avendo superato integralmente le sue carenze, abbia dimostrato di aver sensibilmente migliorato la propria preparazione complessiva, al punto da consentirgli, a giudizio del Consiglio di classe, di affrontare con profitto e senza lacune significative l'anno successivo (nota n.13)

3) Il consiglio di classe adotta la decisione di non ammettere alla classe successiva lo studente qualora questi:

- non abbia raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline che risultavano insufficienti nello scrutinio di giugno;
- abbia raggiunto solo in parte tali obiettivi, mantenendo nella propria preparazione complessiva significative carenze, tali da non consentirgli, a giudizio del consiglio di classe, di affrontare con profitto e senza lacune significative l'anno successivo.

4) Nel caso in cui lo studente abbia avuto la sospensione del giudizio su tre discipline, si prevedono, in linea generale, queste alternative nell'integrazione dello scrutinio:

- 3 insufficienze non ammesso
- 1 sola sufficienza il C.d.C. valuta in base agli indicatori
- 1 insufficienza il C.d.C. valuta in base agli indicatori

G. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E DEI CREDITI FORMATIVI NEL TRIENNIO

1) La Legge n. 1 dell'11.01.2007 stabilisce che il punteggio massimo che lo studente può ricevere dal suo curriculum scolastico è pari a 25/100.

Il credito scolastico è attribuito sulla base della tabella pubblicata nel D.M. n. 99/2009:

Media dei voti	Credito scolastico		
	Terza	Quarta	Quinta
Media = 6	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

2) Concorrono alla definizione dei crediti scolastici il voto di comportamento e il voto di educazione fisica (nota n.14)

3) Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuna delle tre classi, stabilisce quanto punteggio attribuire, nei limiti della banda spettante, valutando le seguenti variabili:

- assiduità della frequenza scolastica;
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- interesse e impegno nella partecipazione ad attività complementari e integrative;
- interesse e profitto nella partecipazione all'insegnamento della religione cattolica o alle attività alternative; profitto tratto dallo studio individuale (certificato e valutato dal Consiglio di classe);
- crediti formativi.

Sono considerate in particolare le seguenti variabili:

- media dei voti più vicina all'estremo superiore della banda di oscillazione;
- assidua frequenza alle lezioni, alle aree di progetto e/o agli stages formativi
- partecipazione attiva e positiva alle iniziative di recupero e potenziamento;
- partecipazione ad attività e progetti dell'Istituto (deliberati dal Collegio Docenti), frequentate per almeno l'80% delle ore inizialmente previste, valutata positivamente dal referente del progetto;
- ammissione alla fase successiva a quella di Istituto in concorsi o gare provinciali, regionali o nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dall'Istituto

4) Un ulteriore elemento di valutazione è il riconoscimento di crediti formativi (nota n.15). Il **credito formativo** deriva da esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza ("in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport", DM n. 49/2000), dotate delle seguenti caratteristiche:

- qualificate, ovvero significative e rilevanti;
- prolungate nel tempo, non saltuarie;
- debitamente documentate;
- coerenti con il corso di studi seguito.

La coerenza, accertata dal Consiglio di classe, (nota n.16) può essere individuata:

- nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso
- nel loro approfondimento
- nel loro ampliamento
- nella loro concreta attuazione.

- 5) La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto di norma entro il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
- 6) I crediti formativi contribuiscono ad elevare il punteggio del credito scolastico, operando però all'interno della banda di oscillazione prevista per ciascuna media dei voti, secondo le tabelle annesse al regolamento attuativo dei nuovi esami.
- 7) La partecipazione ad iniziative complementari e integrative, rivolte a tutti gli alunni, non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico (D.M.49/2000, art.1, c.2)
- 8) Sono considerate in particolare le seguenti attività:
- Frequenza corsi di lingua (Pet, First) - almeno 80% di presenze;
 - Attività sportive agonistiche attestate da federazioni e associazioni sportive;
 - Superamento di almeno due esami ECDL nel corso dell'anno scolastico;
 - Partecipazione a tirocini formativi e/o orientativi presso aziende e/o enti riconosciuti con un esplicito attestato valutativo del percorso formativo da parte dell'azienda/ente rilasciato a norma di legge;
 - Volontariato attestato da associazioni/enti (svolto per almeno 20 ore nel corso dell'anno scolastico);
 - Altre esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e cognitivi del corso di studi frequentato, debitamente attestate dall'ente organizzatore e frequentate per non meno dell'80% delle ore complessivamente previste.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. n.297 del 16.04.1994 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado*), in particolare Tit. V;
- L. n. 352 dell'8 agosto 1995 (*Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero*);
- O.M. n. 80 del 09 marzo 1995 (*Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e superiore – anno scolastico 1994/95*) e successive modifiche, in particolare O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art. 13;
- D.P.R. n. 275 dell'08 marzo 1999 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*), in particolare artt. 4 e 17;
- L. n. 1 dell'11 gennaio 2007 (*Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*), in particolare artt. 2 c. 1 e 3 c. 1;
- D.M. n. 42 del 22.05.2007 (*Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*);
- D.M. n. 80 del 03.10.2007;
- O.M. n. 92 del 05.11.2007;
- D.L. 1.09.2008 n.137 convertito in Legge 30.10.2008 n.169 (*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e di Università*);
- D.M. n.5 del 16.01.2009 (abrogato);

- O.M. n.40 dell' 8.04.2009 (*Istruzioni e modalità operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009*);
- Circ.n.46 del 7.05.2009 (*Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 2008/2009*);
- Circ. min. n.50 del 20.05.2009 (*Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008/2009*).
- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*);
- D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 (*Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico*)

NOTE

- 1) O.M. 90/2001, art13 - "Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe". I criteri generali hanno, pertanto, lo scopo di orientare l'operato di docenti e consigli di classe, senza limitarne le prerogative, ma contribuendo a incrementarne effettività ed efficacia.
- 2) O.M. 92/2007, art.6,c.2 "Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene, altresì, conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati".
- 3) Il superamento della media matematica dei voti è sollecitata dall'O.M. 43/2002, art.8, che, relativamente all'attribuzione del credito scolastico: "L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti." La circ.46 del 7.05.2009: "...la valutazione non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti ...conseguiti nelle singole discipline, poiché essa investe...anche una serie di variabili (da quelle personali, temporali, ambientali) che contribuiscono a definire il profilo del singolo alunno e il livello della sua preparazione".
- 4) La proposta di voto è del singolo docente; il voto viene deciso dal Consiglio di classe ('art.79 del [R.D. 4.5.1925, n. 653](#))
- 5) O.M.90/2001, art.13,c.8
- 6) La legge 169 del 30 ottobre 2008 ha modificato il ruolo svolto dal voto di condotta nella valutazione complessiva: "La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo". (art.2, c.3)
Rimane in vigore la normativa relativa alla frequenza, che per il corrente anno scolastico non ha un riflesso immediato sul profitto: O.M.90/2001, art.13,c.7 "La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina".
- 7) Art.14 c. 7 DPR 122 del 22 giugno 2009
- 8) Art.6 DPR 122 del 22 giugno 2009
- 9) Art.4, c.5, DPR 122 del 22 giugno 2009 "Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.297del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico"
- 10) Circ.min.n. 50 del 20.05.2009: " Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline lo scrutinio è sospeso e rinviato nei termini previsti dall'ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n.92". D.M. 80/2007 "Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato

conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale”. O.M.92/2007,art.7 “In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo l’indicazione della “sospensione del giudizio”. Art. 4, c.6, DPR 122 del 22 giugno 2009 “Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.”

- 11) Art.10 D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
- 12) L. 170 dell’8/10/2010
- 13) O.M. 92/2007, art.8, c.4 “Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. Art. 4, c.6, DPR 122 del 22 giugno 2009 “A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.”
- 14) Circ. n.46 del 7.05.2009; Circ. min. n.50 del 20.05.2009 e Circ. min. n.10 del 23 gennaio 2009.
- 15) D.M. 49/2000,art. 2, c.2 “I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati.
- 16) DPR 323/1998, art.12 “Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame.



Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri
'E. Fermi' Pontedera (Pi)

Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742
<http://www.itcgfermi.it>
E-mail: mail@itcgfermi.it

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti Indicatori:

- o **Rispetto delle regole e correttezza del comportamento**
- o **Collaborazione con insegnanti e compagni**
- o **Frequenza e puntualità**
- o **Partecipazione alla vita scolastica**
- o **Rispetto degli impegni scolastici**

VOTO	DESCRITTORI
10	a) Devono essere soddisfatti tutti i descrittori: b) Rispetto serio e responsabile delle regole della vita scolastica c) Atteggiamento di rispetto e collaborazione con docenti e compagni d) Frequenza assidua e puntualità regolare e) Partecipazione attiva alla vita scolastica con ruolo propositivo f) Rispetto puntuale e costante degli impegni scolastici
9	Devono essere soddisfatti quattro dei seguenti descrittori: a) Rispetto delle regole della vita scolastica b) Atteggiamento corretto con docenti e compagni c) Frequenza regolare e buona puntualità d) Partecipazione attiva alla vita scolastica e) Rispetto costante degli impegni scolastici
8	In presenza di due dei seguenti descrittori: a) Qualche lieve carenza nel rispetto delle regole della vita scolastica b) Comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni c) Assenze sporadiche e/o puntualità non sempre regolare d) Partecipazione discontinua alla vita scolastica e) Rispetto non sempre regolare degli impegni scolastici
7	In presenza di due dei seguenti descrittori: a) Rispetto non sempre regolare delle regole della vita scolastica; note disciplinari, che non hanno comportato sospensioni, relative ad azioni non gravi b) Frequente disturbo dell'attività scolastica e comportamento scorretto c) Assenze frequenti e/o scarsa puntualità d) Partecipazione limitata alla vita scolastica e) Rispetto degli impegni scolastici saltuario e limitato
6	Devono essere soddisfatti almeno tre dei seguenti descrittori: a) Frequenti infrazioni delle norme della vita scolastica con varie note disciplinari per azioni di una certa gravità o in presenza di sospensione b) Costante disturbo nei confronti delle attività scolastiche e/o comportamento scorretto verso compagni e docenti c) Frequenza saltuaria, ritardi e uscite che superano il numero consentito dal Regolamento d) Completo disinteresse nei confronti della vita scolastica e) Rispetto molto carente degli impegni scolastici
5	a) Comportamenti scorretti di grave entità, sanzionati con sospensioni per un periodo superiore a quindici giorni; mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti successivi alla sanzione.